

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6389

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTA RAFFAELE, BIONDI

Presentata il 1° febbraio 1992

Norme per il lavoro obbligatorio dei condannati con sentenza definitiva

ONOREVOLI COLLEGHI! — La costante presenza di decine di migliaia di condannati, con sentenza definitiva e non, nelle carceri italiane, impone di dare una soluzione a non pochi problemi — sociali, morali ed economici — collegati a tale fenomeno.

Oggi il detenuto che debba scontare una condanna definitiva (e si tratta di 13 mila 827 persone secondo dati al 31 dicembre 1991) o che sia in attesa di sentenza definitiva (18 mila 833 persone) non ha obbligo alcuno di effettuare un lavoro. È in tal modo sovente abbandonato in balia di sé stesso, dell'ozio, magari dedito agli stupefacenti, in attesa di una delle non poche forme di abbreviazione della pena (indulto, semilibertà, semidetenzione, reclusione domiciliare ecc.).

Fra l'altro sovente il detenuto non provvede neppure alle spese necessarie per il suo mantenimento in carcere, non lavorando e non avendo la possibilità di soddisfare con il proprio patrimonio il credito vantato nei suoi confronti dall'amministrazione carceraria.

L'introduzione del lavoro obbligatorio, in forme che dovranno essere studiate e regolamentate dal Ministro di grazia e giustizia, si rende quindi necessaria come elemento di riscatto morale ed umano, come impegno serio, come forma — infine — di contribuzione al mantenimento sostenuto dalla collettività.

Ovviamente la norma non è rivolta unicamente nei confronti del detenuto bensì si rivolge anche alla pubblica amministrazione che deve essere posta in

grado, dal legislatore in primo luogo, di offrire la concreta possibilità di svolgere un lavoro.

La situazione dell'oggi è, a dir poco, mortificante. Infatti su 35 mila 464 detenuti nelle carceri italiane risultano impegnati:

a) — in lavori industriali 614 detenuti;

— in opere di bonifica agraria 380 detenuti;

— in attività artigianali 4 detenuti;

in totale solamente 998 persone (meno del 3 per cento della popolazione carceraria) risultano impegnate in attività produttive;

b) — risultano lavoranti semiliberi: 1.000 detenuti;

— risultano ammessi al lavoro esterno: 102 detenuti;

c) — risultano impegnati in servizi vari interni (postini, sciacquini, camerieri, ecc.): 7.911 detenuti;

— risultano impegnati nella manutenzione di edifici: 689 detenuti.

Complessivamente quindi soltanto 10 mila 700 detenuti su 35 mila 469 svolgono un'attività qualsivoglia mentre altri 1.976 risultano i detenuti iscritti a corsi professionali (totale dei corsi attivati nelle carceri: 185).

Occorre però dire che la stragrande maggioranza di coloro che lavorano nelle carceri svolgono attività molto ridotte e ben poco produttive e remunerative per la società: in particolare i 7.911 detenuti che lavorano a spese dello Stato svolgono funzioni modeste e limitate.

Ovviamente dovrà essere primo compito del Governo e dell'Amministrazione quello di modificare l'attuale normativa che, in buona sostanza, non solo non ha favorito il lavoro all'interno delle carceri (condizione indispensabile per un serio tentativo di recupero del condannato e per un suo agevole reinserimento nella società) ma ha duramente colpito, soprattutto a causa di una normativa eccessivamente vincolante per quel che riguarda l'importo del salario e gli oneri previdenziali, ogni volontà degli imprenditori e delle imprese disponibili a far svolgere attività artigianali o industriali da persone ristrette in istituti di pena.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il lavoro è obbligatorio per tutti i detenuti nel periodo di espiazione di condanna definitiva in istituti di pena della Repubblica italiana.

ART. 2.

1. Ai detenuti spetta una remunerazione da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 3.

1. Il 30 per cento delle remunerazioni di cui all'articolo 2 viene versato, per le spese di mantenimento dei condannati detenuti, in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia ed il 20 per cento in un Fondo nazionale da destinare per le vittime di delitti che non abbiano altrimenti ottenuto il risarcimento dei danni subiti. Della stessa remunerazione il residuo 50 per cento spetta al detenuto come remunerazione delle attività svolte.

ART. 4.

1. Il detenuto che si sottrae all'obbligo del lavoro non può beneficiare delle riduzioni di pena previste come conseguenza di buona condotta.